

REGOLAMENTO (CE) N. 436/2001 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2001

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, dal 1997 alcuni Stati membri hanno presentato informazioni ai fini della modifica di alcune disposizioni dell'allegato II.
- (2) I rifiuti domestici compostati e il materiale vegetale compostato sono prodotti che, prima dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2092/91, erano usati correntemente secondo le buone pratiche dell'agricoltura biologica applicate nella Comunità. Tali prodotti attualmente possono essere ottenuti anche da altri tipi di fermentazione diversi dal compostaggio, in particolare dalla fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Le modifiche relative a questi prodotti sono urgenti nell'imminenza della prossima stagione agricola nel corso della quale detti prodotti potrebbero essere utilizzati per la concimazione, alle condizioni restrittive stabilite nell'allegato I, parte A del regolamento. La fermentazione anaerobica per la produzione di biogas è un procedimento che risponde, in linea di massima, agli obiettivi di difesa dell'ambiente perseguiti dall'agricoltura biologica.

- (3) È necessario correggere in diverse lingue il nome del prodotto «scorie di defosforazione» in modo da indicare lo stesso prodotto. Detto prodotto non figura poi nella versione portoghese del regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione ⁽³⁾, con il quale è stata inserita la parte A dell'allegato II. È quindi necessario correggere tale omissione.
- (4) Dall'esperienza acquisita con l'uso di fanghi industriali provenienti da zuccherifici nell'agricoltura biologica risulta che è opportuno permetterne l'impiego anche dopo la data del 31 marzo 2002.
- (5) Molti preparati di piretrine estratte da *Chrysanthemum cinerariaefolium* contengono piperonilbutossido come sinergizzante. È quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni d'impiego di tali preparati.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica immediatamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 255 dell'1.10.1994, pag. 84.